



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

del 20/02/2023

OGGETTO: **MODIFICA ART. 4 COMMA N. 1 - REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 25/05/2022**

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 21:15, nel Palazzo Comunale, previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
BETTARINI DANIELE	SINDACO		A
FANTOZZI MICHELE	PRES DEL CONS COM.LE	P	
FALSENI RITA	VICE PRES CONS COM.LE	P	
GHILARDI GIACOMO	CONSIGLIERE	P	
GHERARDI KATIA	CONSIGLIERE		AG
BARONTINI CRISTINA	CONSIGLIERE	P	
MAZZONCINI CLAUDIO	CONSIGLIERE		AG
SPERANZOSO LORENZO	CONSIGLIERE		AG
RICCI DANILO	CONSIGLIERE	P	
GRIFO' GIACOMO	CONSIGLIERE		A
BERNARDI GIACOMO	CONSIGLIERE		A
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	P	
VERNACCHIO ANTONELLA	CONSIGLIERE	P	

Totale Presenti: 7

Totale Assenti: 6

Risultano presenti gli Assessori Esterni ANDREA TADDEI e GIOVANNA BAGNATORI.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fancesca Grabau il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Michele Fantozzi in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

VISTO:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”; - l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta; - la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, e successive modificazioni;
- art.4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

CONSIDERATO che i citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale, lasciando all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio;

DATO ATTO della necessità di modificare ed integrare il citato regolamento, per dare operatività alla suindicata innovazione normativa, precisando che tra le strutture ricettive considerate dal regolamento dell'imposta di soggiorno sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e che, conseguentemente, nelle disposizioni in esso contenute, ai fini dell'imposta di soggiorno, per gestore della struttura ricettiva si intende anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione dovrà essere apposto il parere della competente Commissione Consiliare;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RICHIAMATO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

CONSIDERATO CHE la misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di Legge;

PRESO ATTO della deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2022 con la quale è stata istituita l'istituzione dell'imposta di soggiorno e l'approvazione il relativo Regolamento;

VISTO l'art. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno che recita: *'Sono soggetti passivi le persone non residenti nel Comune di Buggiano che pernottano nelle strutture ricettive, di cui all'art. 2'*

CONSIDERATO CHE in tale Regolamento non è stabilito il numero massimo di pernottamenti soggetti al pagamento;

CONSIDERATO CHE molte strutture ospitano persone per lungo periodo;

PRESO ATTO CHE l'Amministrazione è orientata ad inserire nel Regolamento un numero massimo di pernottamenti;

VISTO il parere tecnico contabile espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori, allegato alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- *integrazione all'art. 4 comma n. 1 del Regolamento dell'imposta:*

'Sono soggetti passivi le persone non residenti nel Comune di Buggiano che pernottano nelle strutture ricettive, di cui al precedente art. 2, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.'

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di trasmettere la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione;
- di diffondere il presente atto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente"

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'Art. 3 D.L. 174/2012.

Con voti 6 Favorevoli, 1 Contrario (Ricci), nessun Astenuto su 7 presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

2) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutivo decorso 10 giorni dalla fine della pubblicazione (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;

Il Consiglio Comunale con voti: 6 Favorevoli, 1 Contrario (Ricci), nessun Astenuto su 7 presenti e votanti approva l'immediata eseguibilità dell'Atto;

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**

Michele Fantozzi

Il Segretario

Dott.ssa Fancesca Grabau
